



*Ministero della cultura*

UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Direzione generale Cinema e audiovisivo

*E, p.c.,* Al Capo di Gabinetto

*tramite posta elettronica certificata*

**OGGETTO: Interpello delle Associazioni ANICA, APA e APE per la prosecuzione dell'erogazione dei ristori per la sicurezza del comparto cine-audiovisivo.**

In riscontro al quesito circa l'applicazione delle misure per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel settore cinematografico e audiovisivo, si rappresenta quanto segue.

In considerazione delle peculiarità che caratterizzano il settore cinematografico e audiovisivo, sin dall'esordio dell'emergenza sanitaria sono state previste misure di sicurezza speciali a tutela di chi opera nelle varie fasi della produzione cine-audiovisiva con l'adozione del Protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore, sottoscritto dalle parti sociali e riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 luglio 2020, di recente aggiornato con un nuovo Protocollo sottoscritto nel mese di luglio 2021, attualmente all'esame dell'INAIL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Quest'ultimo Protocollo prevede che, per tutto il personale coinvolto nelle varie attività di produzione specificamente indicate nel Protocollo stesso, ivi inclusi i soggetti già vaccinati, vengano eseguiti test antigenici rapidi due volte alla settimana con oneri a carico del datore di lavoro.

Tale regolamentazione speciale, che tiene conto delle specificità del comparto di riferimento, è integrata dal decreto ministeriale 4 febbraio 2021, recante "*Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220*", che all'articolo 3, comma 3, lettera e), prevede che nel credito d'imposta riconosciuto alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva siano computabili, in misura pari al 100% dell'ammontare, le spese sostenute per adempiere alle previsioni del Protocollo di sicurezza dei lavoratori cineaudiovisivi del 7 luglio 2020, e successive modificazioni, inclusi i costi relativi ai tamponi per tutto il personale coinvolto nella produzione.

Successivamente l'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha previsto che dal 15 ottobre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Tra le certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 rientrano i test antigenici rapidi o molecolari con esito negativo, i primi dei quali hanno validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test e i secondi di settantadue ore.

Tale disposizione lascia impregiudicato il regime speciale previsto per il settore cinematografico e audiovisivo dal Protocollo su menzionato che è volto a rafforzare le condizioni



*Ministero della cultura*

UFFICIO LEGISLATIVO

di sicurezza per i lavoratori, tutti indistintamente sottoposti all'obbligo di tampone due volte alla settimana.

Si ritiene, pertanto, che i costi relativi ai tamponi ripetuti due volte alla settimana per tutto il personale impiegato nelle attività di produzione, previsti dall'ultimo aggiornamento del Protocollo di sicurezza sopra richiamato per le finalità sopra indicate, siano ammissibili al credito d'imposta di cui al D.M. 4 febbraio 2021.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(Annalisa Cipollone)

*Annalisa Cipollone*